

LICENZE SPORTIVE ED ASSICURAZIONI

CAPITOLO I

Licenze

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Nel dettaglio, le disposizioni relative al tesseramento sportivo CSAI sono pubblicate ogni anno in una apposita circolare informativa, alla quale si rinvia.

1.1 Licenze

a) Chiunque, direttamente o indirettamente, partecipa all'attività sportiva automobilistica è tenuto ad essere titolare di una licenza sportiva rilasciata dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI).

In applicazione del Codice Sportivo Internazionale (Codice) e del Regolamento Nazionale Sportivo (RNS), la CSAI rilascia ai soci dell'Automobile Club d'Italia, che ne fanno richiesta e che ne hanno i requisiti, le seguenti licenze e tessere:

- licenze di concorrente
- licenze di conduttore
- licenze speciali
- tessere Club

Le licenze CSAI rilasciate ai conduttori minorenni sono contraddistinte dalla dicitura "Junior".

Le licenze hanno validità triennale con scadenza annuale al 31 dicembre. Il rinnovo annuale, effettuato mediante apposizione di un ologramma, dà titolo a partecipare all'attività sportiva dalla data di rinnovo al 31 dicembre successivo.

I titolari di licenza CSAI non possono essere contemporaneamente titolari di una analoga licenza rilasciata da un'altra Autorità Sportiva Nazionale della FIA.

b) Le licenze CSAI sono contestualmente anche tessere associative ACI. Per le modalità di rilascio si rinvia alla circolare "tesseramento sportivo 2005" emanata dalla CSAI.

In caso di persona giuridica (ved. successivo art. 2.1.2), l'associazione ACI sarà intestata al suo legale rappresentante.

c) L'associazione ACI non abbinata a una licenza CSAI costituisce titolo a partecipare, a condizione che il titolare presenti un certificato medico di stato di buona salute, alle seguenti manifestazioni non agonistiche: regolarità turistiche, raduni, prove di consumo, attività episodiche di promozione.

d) La CSAI rilascia inoltre tessere Club senza abbinamento alla tessera associativa ACI e con validità limitata alla manifestazione sportiva per la quale sono richieste e rilasciate (ved. successivo art. 4).

1.2 Richiesta delle licenze

Le licenze devono essere richieste alla CSAI (sede di Roma o agli Automobile Club (v. indirizzi in Appendice), presso i quali sono anche disponibili i moduli di domanda che i richiedenti devono compilare in modo leggibile, datare e sottoscrivere ed ai quali dovrà essere allegata la documentazione prevista per ciascuna categoria di licenza.

La patente di guida, obbligatoria per tutte le persone fisiche che richiedono una licenza (esclusi i minorenni, per cui si rimanda al successivo articolo 2.4), deve essere esibita in sede di domanda della licenza. La titolarità della patente può decorrere dalla data di superamento degli esami di guida a condizione che l'interessato presenti un documento ufficiale, rilasciato dai competenti organi, da cui sia rilevabile la data dell'esame stesso.

Il primo rilascio della licenza di Concorrente persona giuridica, di Organizzatore, di Costruttore, di Scuderia, di Dirigente, di Ufficiale di gara e di Istruttore deve essere autorizzato preventivamente dall'Ufficio Licenze della CSAI.

1.3 Tasse

Salvo diversa indicazione, tutte le licenze della CSAI sono rilasciate a titolo oneroso.

La richiesta di una licenza CSAI comporta il contestuale versamento di una tassa con le modalità previste dalla Norma Supplementare n. 2 (Premessa).

L'avvenuto pagamento delle tasse di licenza deve essere certificato allegando alle gli assegni circolari o le ricevute del bonifico o del versamento in c/c postale. In difetto, le domande di licenza non saranno accettate.

1.4 Duplicati

In caso di smarrimento o furto di una licenza, è possibile ottenerne il duplicato presentando richiesta presso l'ufficio dove è stata richiesta la licenza. Alla richiesta di duplicato devono essere allegate la copia della denuncia di smarrimento o furto presentata ai Carabinieri o alle Autorità di Pubblica Sicurezza e la tassa di 15 Euro versata con le stesse modalità previste per il versamento delle tasse di licenza.

Una tassa di 15 Euro è dovuta anche in caso di aggiornamenti (ad eccezione di quelli conseguenti a passaggi di categoria o ad errori imputabili all'Ufficio che ha rilasciato la licenza

1.5 Trattamento dei dati

La CSAI, in quanto preposta al rilascio delle licenze sportive a chiunque ne faccia richiesta per la partecipazione all'attività sportiva automobilistica, costituisce e gestisce un archivio nazionale contenente i dati personali dei titolari delle varie tipologie di licenze provvedendo anche ad aggiornarlo e a mantenerlo.

Particolari informazioni relative alle licenze contenute nell'archivio possono essere comunicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza, ad enti pubblici e/o soggetti privati interessati alle stesse informazioni per l'esercizio delle attività sportive automobilistiche.

La CSAI può diffondere con ogni mezzo di comunicazione l'elenco dei titolari delle licenze che essa stessa ha rilasciato.

1.6 Status di licenziato sportivo

Lo status di licenziato sportivo, ancorché la licenza non venga rinnovata alla scadenza dell'annualità, permane fino a quando la licenza non venga rinnovata o fino alla rinuncia espressa dell'interessato al rinnovo o fino alla eventuale squalifica o radiazione.

1.7 Annuario CSAI

I titolari delle licenze CSAI hanno diritto a ricevere, gratuitamente, l'Annuario CSAI che deve essere ritirato presso l'Ufficio dove è stata presentata la domanda della licenza.

2. LICENZE DI CONCORRENTE E DI CONDUTTORE

2.1. Licenze di concorrente e loro classificazione

Le licenze di concorrente consentono ai loro titolari di iscriversi alle gare le vetture e i relativi conduttori.

Le licenze di concorrente sono rilasciate alle persone fisiche e alle persone giuridiche.

2.1.1 Licenze di concorrente persona fisica

Le licenze di concorrente persona fisica sono rilasciate alle persone fisiche maggiorenni. I loro titolari possono iscriversi a una gara, una sola vettura e il o i relativi conduttori.

Nei rallies e in tutte le competizioni che prevedono equipaggi formati da due o più conduttori, l'obbligo della licenza di concorrente incombe soltanto al conduttore che "iscrive" la vettura e i relativi conduttori (equipaggio).

I conduttori appartenenti a Scuderie o Associazioni che non sono concorrenti persone giuridiche dovranno essere titolari di licenza di concorrente persona fisica.

Al fine di concorrere a titoli o premi a loro riservati, le Scuderie o Associazioni che non sono concorrenti persone giuridiche dovranno richiedere, purché titolari della licenza di scuderia, l'annotazione della propria denominazione sulla licenza di ciascuno dei conduttori loro soci.

2.1.2 Licenze di concorrente persona giuridica

La personalità giuridica cui si fa riferimento nella presente Norma Supplementare è intesa a fini sportivi.

Le licenze di concorrente persona giuridica (PG) sono rilasciate agli Enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato e alle Associazioni Sportive o Società costituite sotto forma di Società per Azioni, di Società a responsabilità limitata, di Società in accomandita per azioni e in accomandita semplice, di Società in nome collettivo. I loro titolari possono iscriverne a una gara, una o più vetture e i relativi conduttori, a condizione che questi ultimi siano in possesso del duplicato della licenza di concorrente persona giuridica con la quale vengono iscritti. I duplicati possono essere tanti quanti sono i conduttori appartenenti al concorrente persona giuridica.

La stessa persona può essere titolare, nello stesso anno, di una sola licenza di concorrente persona fisica e di un solo duplicato di concorrente persona giuridica.

Il duplicato della licenza persona giuridica deve essere richiesto dal titolare della licenza di concorrente persona giuridica. È possibile richiedere un secondo duplicato in capo a un conduttore che è già titolare del duplicato di un altro concorrente persona giuridica, a condizione che quest'ultimo dia, per iscritto, il proprio nulla osta.

2.1.3 Delega ai conduttori intestatari di un duplicato di concorrente Persona Giuridica

Il concorrente persona giuridica, per il fatto stesso di richiedere un duplicato della propria licenza, rilascia implicitamente ampia e completa delega al conduttore intestatario del duplicato il quale è legittimato a presentare reclami, a rappresentare il concorrente nei confronti degli Ufficiali di Gara e a preavvisare ricorso in appello, fermo restando che nelle fasi successive il ricorso deve essere presentato direttamente dal concorrente PG nei modi e nei termini previsti dal RNS.

Il potere di delega è limitato ai fatti e agli avvenimenti della manifestazione alla quale il conduttore è stato iscritto che riguardano in prima persona esso conduttore e/o altro conduttore componente l'equipaggio, non estendendosi la delega ad altri conduttori e/o equipaggi iscritti dal medesimo concorrente PG.

Il concorrente PG con il suo rappresentante legale, indipendentemente dal fatto di essere presente o meno alla manifestazione, può sostituire o affiancare il conduttore da lui delegato con il duplicato della propria licenza in ogni fase della manifestazione.

2.2. Licenze di conduttore e loro classificazione

Le licenze di conduttore, che sono rilasciate soltanto alle persone fisiche, consentono ai loro titolari di condurre una vettura in gara.

Le licenze di conduttore sono distinte da quelle di concorrente. Le figure di concorrente e di conduttore possono tuttavia coesistere nella stessa persona (ad esempio quando il conduttore è anche il concorrente di se stesso); in questo caso le due licenze, pur rimanendo distinte, sono materialmente unificate in una sola licenza di concorrente/conduttore.

Le licenze di conduttore sono suddivise in licenze internazionali e licenze nazionali.

La partecipazione alle gare dei titolari delle diverse categorie di licenza è regolata dalle disposizioni del successivo art. 2.6.

2.2.1 Licenze internazionali

Le licenze internazionali sono rilasciate a chi è o è stato titolare di una licenza internazionale oppure ai titolari di licenza nazionale che richiedono, avendone i requisiti, la licenza internazionale "C".

Le licenze internazionali sono suddivise, in ordine crescente, nelle seguenti categorie o gradi:

- categoria "C";
- categoria "C" H (disabili);

La licenza ha la stessa validità della licenza "C", ma è riservata ai conduttori disabili che utilizzano vetture con comandi adattati;

- categoria "B";
- categoria "A".

2.2.2 Licenze Nazionali

Le licenze nazionali sono rilasciate a chi richiede la licenza per la prima volta e a chi ne è già titolare, ma non ha maturato i requisiti per il passaggio alla licenza "C" internazionale oppure non richiede, in sede di rinnovo, tale passaggio di categoria.

Il rilascio della prima licenza di conduttore, con esclusione delle licenze di regolarità, è subordinato alla frequenza di un corso sull'ordinamento generale dello sport automobilistico, sui regolamenti base che lo

disciplinano e sulle bandiere di segnalazione. Alla fine del corso, organizzato a cura degli Automobile Club presso le loro sedi, è rilasciato un attestato di frequenza, da allegare alla domanda di licenza.

Le licenze nazionali sono suddivise nelle seguenti categorie o gradi:

- categoria "C" Nazionale.
- categoria "C" Nazionale H (disabili).

La licenza ha la stessa validità della licenza "C" Nazionale, ma è riservata ai conduttori disabili che utilizzano vetture con comandi adattati;

- categoria "D".

La licenza può essere richiesta in alternativa alla licenza "C" Nazionale con le limitazioni previste nel successivo art. 2.6.

- Promotion.

La licenza, rilasciata ai conduttori di 16 e 17 anni, consente di partecipare soltanto alle gare di auto-cross, limitatamente alle vetture della classe promotion.

- Regolarità.
- Navigatore Rallies H Disabili.

La licenza è riservata ai disabili per infortuni o infermità o ridotta capacità visiva (cecità esclusa) e ai soggetti con patologie che possono comportare incompatibilità con la pratica dello Sport automobilistico. La licenza consente di partecipare ai Rallies in qualità di "navigatore" (secondo conduttore).

Non abilita in alcun caso a guidare le vetture in gara.

2.3. Passaggi di categoria (licenze di conduttore)

I passaggi di categoria sono concessi ai conduttori che ne fanno richiesta scritta e che allegano, alla richiesta, la documentazione attestante i risultati conseguiti (classifiche, articoli di stampa, dichiarazioni degli organizzatori, attestato di superamento del test presso la Scuola Federale di Pilotaggio, ecc.).

2.3.1 Passaggio alla licenza "C" Internazionale

Il passaggio dalla licenza "C" Nazionale o "D" alla licenza "C" Internazionale è concesso, previa autorizzazione della CSAI - Ufficio Licenze, direttamente dagli Automobile Club. Per ottenere tale passaggio, sono richiesti almeno 5 piazzamenti in competizioni automobilistiche diverse dalle manifestazioni di regolarità e da quelle non agonistiche. A tal fine, l'aver portato a termine due prove speciali in un rallies (esclusi i rallies sprint ed i rallies autostorici), oppure un settore selettivo in un Rally Tout Terrain, equivale a un piazzamento. Il passaggio può essere altresì concesso ai conduttori karting di interesse nazionale segnalati dalla Federazione Italiana Karting.

Per i disabili il passaggio dalla licenza "C" Nazionale alla "C" H internazionale è concesso con il parere della FISAPS. La licenza "C" H Internazionale consente la partecipazione alle gare per i normodotati.

Per i minorenni i passaggi dalla licenza "C" Nazionale alla "C" Internazionale sono concessi a discrezione della CSAI, su richiesta dell'interessato ed in base ai risultati di gara conseguiti.

2.3.2 Passaggio alla licenza "B" Internazionale

Il passaggio dalla licenza "C" Internazionale alla licenza "B" è concesso dalla CSAI - Ufficio Licenze su richiesta degli interessati, a condizione che gli stessi abbiano conseguito, nei 24 mesi precedenti la richiesta, almeno 5 piazzamenti in competizioni automobilistiche internazionali o di Campionato o di Trofeo nazionale.

2.3.3 Passaggio alla licenza "A" Internazionale

Il passaggio dalla licenza "B" Internazionale alla licenza "A" è concesso dalla CSAI - Ufficio Licenze su richiesta degli interessati, a condizione che gli stessi abbiano conseguito, nei 24 mesi precedenti la richiesta, almeno 5 piazzamenti nei primi 5 posti in competizioni automobilistiche di velocità in circuito internazionali o di Campionato o di Trofeo (escluse quelle per auto storiche).

Ai fini del passaggio di categoria non si applicano le disposizioni del secondo capoverso della lettera b1 dell'art. 16 RNS.

2.3.4 Tests di abilitazione

Ai fini dei passaggi di categoria da "C" nazionale a "C" e da "C" a "B", i risultati possono essere sostituiti da un test di abilitazione da effettuarsi presso la Scuola Federale CSAI di pilotaggio.

La metodologia e le modalità dei tests di abilitazione sono stabilite dalla Scuola Federale CSAI previa approvazione della CSAI.

In linea di massima i tests, che possono essere itineranti, hanno la durata massima di due giorni. I conduttori che fanno domanda di partecipazione ai tests che vi sono ammessi devono:

- intervenire anche con la propria vettura
- rispettare le metodologie e modalità di svolgimento
- versare una quota di partecipazione alle spese di organizzazione dei tests che, per non essere antieconomici, possono prevedere un numero minimo di partecipanti.

2.3.5 La CSAI si riserva la facoltà di effettuare passaggi a categorie superiori o inferiori e di concedere, con propria valutazione discrezionale, sentito il parere della S/Commissione competente, il passaggio di categoria a quei conduttori che non siano in possesso di tutti i risultati richiesti.

2.4. Conduttori minorenni

2.4.1 Partecipazione

La partecipazione dei conduttori minorenni è ammessa soltanto nelle gare di velocità che si svolgono in autodromo o sui minimi, a condizione che gli stessi guidino vetture di gruppo N o di formula con cilindrata non superiore a 1600 cc o vetture ad energia alternative (salvo deroghe espressamente autorizzate dalla CSAI).

Ai conduttori minorenni, titolari di licenza, è inoltre consentito di effettuare in autodromo e su minimi prove tecniche di allenamento, anche non direttamente connesse alle gare.

2.4.2 Requisiti

Per ottenere la licenza di conduttore, i minorenni devono avere compiuto 16 anni (salvo deroghe espressamente autorizzate dalla CSAI), aver conseguito l'abilitazione presso la Scuola Federale di Pilotaggio CSAI ed avere l'autorizzazione dell'esercente la potestà. L'abilitazione della Scuola Federale di Pilotaggio non è richiesta per ottenere una licenza Promotion.

2.4.3 Autorizzazione dell'esercente la potestà

L'autorizzazione deve essere data da entrambi i genitori mediante autocertificazione o dichiarazione con firma autenticata.

Nel primo caso (autocertificazione), gli esercenti la potestà devono fotocopiare i loro documenti di identità e dichiarare, sullo stesso foglio della fotocopia, di esercitare la potestà sul minore, di autorizzare il rilascio a suo nome di una licenza di conduttore affinché lo stesso possa partecipare a competizioni automobilistiche e di assumersi la responsabilità dell'autorizzazione.

Nel secondo caso (dichiarazione con firma autenticata), gli esercenti la potestà devono dare le stesse dichiarazioni richieste per l'autocertificazione, senza fotocopiare i loro documenti.

L'autorizzazione deve essere datata e sottoscritta da entrambi i genitori. Se ad esercitare la potestà è uno solo dei genitori, l'autorizzazione può essere fatta soltanto da quest'ultimo, che deve però dichiarare per quale motivo la esercita in via esclusiva.

2.4.4 Patente di guida

Ai conduttori minorenni non è richiesta la patente di guida. Fino al conseguimento della patente, la licenza rilasciata ai minorenni avrà validità limitata alle sole gare in autodromo o su minimi.

2.4.5 Iscrizione alle competizioni

I conduttori minorenni devono essere iscritti da un concorrente persona fisica maggiorenne oppure da un concorrente persona giuridica (in questo caso, il conduttore minorenni deve essere titolare del duplicato della licenza di concorrente persona giuridica).

2.5. Pseudonimo

Le licenze di concorrente (persona fisica) e di conduttore possono essere rilasciate con uno pseudonimo che può essere richiesto anche successivamente al rilascio della licenza cui si riferisce.

Ogni pseudonimo deve essere rilasciato con la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Licenze della CSAI.

Chi è contemporaneamente titolare di una licenza di concorrente (persona fisica) e di una licenza di conduttore non può ottenere il rilascio dello pseudonimo riferito a una sola delle due licenze.

2.6. Licenze di conduttore richieste per la partecipazione alle competizioni

Nella tabella che segue sono indicate le competizioni alle quali i titolari delle diverse categorie di licenza di conduttore possono partecipare:

SETTORI DI ATTIVITÀ	COMPETIZIONI	LICENZE						PROMOZ.	REG.
		"A" INT.	"B" NAZ.	"C"	"C"	"D"			
Velocità in circuito (a) (b)	Formula 1 (c)	OK	-	-	-	-	-	-	
	Formula 3000	OK	OK (d)	-	-	-	-	-	
	Formula 3	OK	OK	OK (e)					
	Formule Nazionali e Promozionali	-	-	OK	OK	-	-	-	
	Sport, Prototipo e Gran Turismo	OK	OK	OK	-	-	-	-	
	Turismo (A/N)	OK	OK	OK	OK	-	-	-	
	Tutte le altre vetture	OK	OK	OK	OK	-	-	-	
Velocità in salita (b)	Prototipi e Formule	OK	OK	OK	OK	-	-	-	
	Tutte le altre vetture	OK	OK	OK	OK	-	-	-	
Rallies	Internaz., Nazionali e Ronde (f)	OK	OK	OK	OK	-	-	-	
	Sprint	-	-	OK	OK	-	-	-	
Auto Storiche (g)	Circuito, Salita e Rallies	OK	OK	OK	OK	-	-	-	
Slalom	Sport Prototipi	OK	OK	OK	-	-	-	-	
	Gruppi Speciale, N ed A oltre 2500	OK	OK	OK	-	-	-	-	
	Tutte le altre vetture	OK	OK	OK	OK	OK	-	-	
Velocità su Terra	Autocross	OK	OK	OK	OK	OK	-	-	
	Formula Challenge	OK	OK	OK	OK	OK	-	-	
	Velocità su Ghiaccio	OK	OK	OK	OK	OK	-	-	
	Promotion	-	-	OK	OK	OK	OK	-	
Fuoristrada	Rallies Tout Terrain	OK	OK	OK	OK	-	-	-	
	Trial e Regolarità	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	
	Vel. Fuoristr. Esordienti	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	
	Vel. Fuoristrada	OK	OK	OK	OK	OK	-	-	
Ricerca e Sviluppo	Minimpianti	OK	OK	OK	OK	OK (h)	-	-	
	Energie alternative	OK	OK	OK	OK	OK	-	-	
	Accelerazione	OK	OK	OK	OK	OK (i)	-	OK (l)	
	Caccia al Pilota	-	-	-	-	-	-	OK (m)	
Regolarità e altre gare	Regolarità Auto Storiche e Auto Moderne	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	
	Gymkane	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK (n)	
	Raduni	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	
	Prove di consumo	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	
	Cacce al Tesoro	-	-	-	-	-	-	-	

- Note:
- a) Nelle gare valevoli per i Campionati FIA (escluse F. 1 e F. 3000) è richiesta la licenza B.
 - b) I titolari di licenza "C" Nazionale e Internazionale potranno condurre le seguenti vetture a condizione di essere in possesso del certificato di abilitazione rilasciato dalla Scuola Federale di Pilotaggio CSAI, da presentare in sede di verifica ante gara:
 - Kit Car e prototipi CN con cilindrata superiore a 1600 cc.;
 - tutti gli altri tipi di vetture;
 - a benzina aspirate e diesel turbo con cilindrata geometrica superiore a 2000 cc.;
 - a benzina turbo con cilindrata geometrica superiore a 1500 cc.
 - c) Nelle gare valevoli per il Campionato del Mondo è richiesta la Super Licenza FIA.
 - d) A condizione che i conduttori interessati abbiano partecipato, negli anni precedenti, al Campionato Italiano Formula 3 o alle gare Euro 3000 o alle gare Word Serie Renault.
 - e) Previa frequenza della Scuola Federale CSAI.
 - f) Fatte salve le limitazioni previste nella N.S. 11.
 - g) Fatte salve le limitazioni previste nella N.S. 14.
 - h) Solo per le vetture di Gr.N fino a 2000cc.e di Gr. A fino a 1600cc.
 - i) Solo per le vetture E.T. Sportsman.
 - l) Escluse le vetture Street Legal.
 - m) Per partecipazione senza rilevamento di tempi e senza classifica.
 - n) Escluse le vetture Speciali e Prototipo.

2.7 Limitazioni alla guida

Il Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 117) prevede delle limitazioni alla guida delle vetture, limitazioni che sono preminenti rispetto all'abilitazione sportiva e che sono limitate alle competizioni che si svolgono su strade aperte al traffico normale.

"Codice della Strada, Art. 117 Limitazioni nella guida

1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di 20anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kw/kg.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 121.200 (Euro 62,69) a Lire 484.800 (Euro 250,38). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI."

2.8 Partecipazione gare all'estero

I concorrenti e i conduttori titolari di licenza nazionale non possono partecipare alle gare che si svolgono all'estero.

I concorrenti e i conduttori titolari di licenza internazionale possono partecipare a una gara all'estero soltanto se questa è iscritta nel calendario sportivo internazionale della FIA. L'autorizzazione della CSAI è compresa nella licenza internazionale.

In deroga, la FIA autorizza i conduttori titolari di una licenza nazionale o internazionale a partecipare alle gare nazionali che si svolgono nei Paesi della Unione Europea e in quelli assimilati (Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Polonia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria) a condizione che le gare siano state iscritte nel calendario della FIA come "gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata".

2.9 Documentazioni delle licenze richieste per il concorrente e conduttore

Per il rilascio delle varie tipologie di licenze di concorrente e conduttore sono richieste le seguenti documentazioni

- a)** Concorrente persona giuridica (enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato, società per azioni, a responsabilità limitata, e in accomandita per azioni, in accomandita semplice e in nome collettivo):
 - copia dello statuto e dell'atto costitutivo registrato presso la Cancelleria del Tribunale (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato). Lo Statuto deve prevedere che la Scuderia, la Società o l'Ente ha come scopo anche la partecipazione a manifestazioni sportive motoristiche e la richiesta delle necessarie licenze sportive;
 - certificato della Camera di Commercio (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
 - copia del decreto del Capo dello Stato (enti riconosciuti con questa forma);
 - copia della delibera del competente organo dell'ente che autorizza l'ente stesso a essere titolare di una licenza di concorrente persona giuridica (soltanto per gli enti).
- b)** Concorrente persona fisica:
 - patente di guida.
- c)** Duplicato licenza concorrente persona giuridica:
 - patente di guida;
 - copia della licenza di concorrente persona giuridica di cui si chiede il duplicato.
- d)** Conduttori:
 - patente di guida;
 - certificato di idoneità fisica rilasciato dalle Unità Sanitarie Locali, dai Centri di Medicina dello Sport e dalle altre strutture autorizzate dalle Regioni. Per le modalità di richiesta e rilascio si rinvia alla NS6.
 - certificato di vaccinazione antitetanica (solo per chi richiede la licenza per la prima volta);
- e)** Licenza di Regolarità
 - patente di guida (soltanto se il titolare della licenza partecipa alla manifestazione sportiva in qualità di conduttore. La patente deve essere presentata in sede di verifiche sportive preliminari);
 - certificato medico di stato di buona salute.
- f)** documentazione aggiuntiva per il rilascio delle licenze di conduttore:
 - per conduttori disabili: parere della FISAPS.
 - per conduttori minorenni: certificato di abilitazione presso la Scuola di Pilotaggio Federale CSAI (non richiesto per la licenza Promotion) e autorizzazione di entrambi i genitori (vedere articolo "conduttori minorenni").
 - attestato di frequenza del corso per il rilascio della prima licenza.
- g)** Tasse: vedi l'art. 5 successivo.

3. LICENZE SPECIALI

Le licenze speciali sono rilasciate alle persone fisiche, alle associazioni sportive, agli enti e alle società che ne fanno richiesta per ottenere il riconoscimento di oggetti di diritto sportivo. Esse consentono di partecipare all'attività sportiva con le funzioni proprie delle qualifiche per le quali sono richieste e rilasciate. Non consentono né di iscrivere né di condurre una vettura in gara.

Sono previste licenze speciali per ciascuna delle seguenti categorie:

- autodromo
- certificato di organizzazione
- costruttore
- direttore sportivo e direttore tecnico di scuderia
- dirigente
- istruttore
- noleggiatore
- organizzatore
- preparatore
- scuderia
- ufficiale di gara

Tutte le licenze speciali rilasciate alle persone fisiche sono comprensive della polizza infortuni Sportass.

3.1. Autodromo

La licenza è rilasciata ai circuiti permanenti, alle piste di autocross ed ai minimipianti che hanno ottenuto l'omologazione della CSAI.

- a) Sono previste quattro categorie di licenza:
 - Licenza "A" (circuiti oltre 3 Km)
 - Licenza "B" (circuiti fino a 3 Km)
 - Licenza "C" Crossodromi
 - Licenza "D" Minimipianti
- b) Documentazione richiesta:
 - copia della comunicazione CSAI di omologazione.
- c) Tasse: ved. art. 5

3.2. Certificato di organizzazione (valevole per una sola manifestazione).

Il certificato è rilasciato, tramite gli Automobile Club, ai Comitati Organizzatori costituiti per l'organizzazione di manifestazioni di regolarità Turistica, Raduni, Cacce al Tesoro, Gymkane, Prove di consumo e manifestazioni atipiche assimilabili. Non è richiesto l'affiancamento a un organizzatore già titolare di licenza.

- a) Documentazione:
 - autocertificazione di costituzione del Comitato Organizzatore in cui devono essere indicati i nomi e i dati anagrafici dei componenti (almeno tre) e gli estremi di un loro valido documento di identità e la manifestazione per la quale il comitato è costituito. Nell'atto costitutivo, sottoscritto da tutti i componenti, deve essere indicato chi svolge le funzioni di Presidente.
- b) tassa: ved. art. 5.

3.3. Costruttore

3.3.1. Costruttori di vetture sportive

Per costruttore di vetture sportive si intende la Società o persona fisica che progetta e costruisce parte o tutta la vettura o ne assembla le parti costruite da fornitori da essa riconosciuti e autorizzati e che abbia già acquisito un curriculum e quindi una competenza tecnica e/o dimostrato di avere le strutture adeguate per la costruzione e/o assemblaggio di veicoli da competizione.

- a) Sono rilasciate due categorie di licenze di costruttore di vetture sportive
 - Licenza A - per i costruttori di vetture con omologazione FIA
 - Licenza B - per i costruttori di vetture con omologazione CSAI
 I costruttori affiliati all'ANFIA non hanno l'obbligo di essere titolari di licenza. L'esserne titolari dà diritto a:
 - essere rappresentati in Consiglio Sportivo Nazionale;
 - essere consultati dalla CSAI su questioni di loro interesse e competenza;
 - chiedere alla CSAI sostegno ed assistenza in campo nazionale ed internazionale;
 - compilare, per quanto di loro competenza, i Passaporti Tecnici (pagg. 9 e 10 - centine di sicurezza)
 Gli stessi hanno il dovere - oltre agli obblighi previsti per tutti i licenziati CSAI - di consultare e/o preavvertire la CSAI in caso di azioni e/o attività da svolgere sul piano sportivo nazionale e internazionale.
- b) Documentazione richiesta:
 - copia conforme della documentazione societaria ed una relazione che ne comprovi il curriculum;
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale), da cui risulti che l'attività dell'azienda è la costruzione di autovetture e delle categorie merceologiche per le quali è richiesta l'omologazione;
 - certificazione redatta da un ingegnere iscritto in un albo professionale con la quale il medesimo attesti l'impegno quale supervisore della sicurezza complessiva delle costruzioni;
 - elenco dettagliato dei macchinari e delle attrezzature disponibili;
 - planimetria dei locali;
 - elenco e relative mansioni del personale.
 Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, in originale, alla Segreteria della S/Commissione Tecnica (20121 Milano, Corso Venezia 45).
 Il Comitato Esecutivo della CSAI, sentito il parere della S/Commissione Tecnica, invierà un proprio incaricato, con spese a carico del Costruttore che richiede la licenza, per visionare i locali, le attrezz-

zature ed i manufatti ed esprimersi in merito alla validità delle strutture ed alla competenza del Costruttore.

Se la licenza viene richiesta dopo tre anni di mancato rinnovo, il costruttore deve presentare di nuovo la documentazione sopra indicata.

I titolari della licenza "A" possono richiedere anche le omologazioni per le quali è richiesta la licenza "B" o "C".

I titolari della licenza "B" possono richiedere anche le omologazioni per le quali è richiesta la licenza "C".

c) Tasse: ved. art. 5.

3.3.2. Costruttori di accessori tecnici e costruttore di equipaggiamenti di sicurezza

Per costruttore di accessori tecnici o di equipaggiamenti di sicurezza si intende la Società o Ditta che progetta e fabbrica quanto previsto, anche assemblandone le loro parti realizzate da fornitori da essa riconosciuti ed autorizzati, che abbia acquisito una comprovata esperienza ed una competenza nel settore e/o dimostrato di avere le strutture adeguate per la fabbricazione dei medesimi.

a) Licenza C - costruttori di accessori tecnici

La licenza "C" di costruttore di accessori tecnici è rilasciata ai costruttori di Roll bar, catalizzatori, luci pioggia, ecc. che acquisiscono, con la licenza, il diritto di essere consultati dalla CSAI sulle questioni di loro interesse e competenza e/o di chiedere alla CSAI sostegno ed assistenza in campo nazionale ed internazionale, a fronte del dovere, oltre agli obblighi previsti per tutti i licenziati CSAI, di consultare e/o preavvertire la CSAI in caso di azioni e/o attività da svolgere sul piano sportivo nazionale e internazionale.

a1) documentazione richiesta:

- è richiesta la medesima documentazione prevista per i costruttori di vetture sportive, con l'unica eccezione che nel certificato di iscrizione alla camera di commercio non è necessario che sia inserita la dicitura "costruzione di autovetture".

a2) Tassa: ved. art. 5.

b) Licenza D - costruttori di equipaggiamenti di sicurezza

La licenza "D" di costruttore di equipaggiamenti di sicurezza è rilasciata ai costruttori di abbigliamento protettivo a prova di fiamma e calore ad uso dei piloti in competizione, di sistemi di estinzione, estintori, cinture di sicurezza, valvole antiritorno carburante, sedili, serbatoi di sicurezza, rivestimenti protettivi, dei roll bar, barriere di sicurezza per circuiti, appoggiatesta per F1., caschi ed eventuali altri dispositivi indicati dalla N.S.8.

I titolari di licenza di Costruttore "D" hanno il diritto di essere consultati dalla CSAI sulle questioni di loro interesse e competenza e/o di chiedere alla CSAI sostegno ed assistenza in campo nazionale ed internazionale, oltre al diritto di essere rappresentati nel Gruppo di Lavoro FIA per le omologazioni di equipaggiamenti di sicurezza (l'incaricato deve essere di gradimento della CSAI), a fronte del dovere, oltre agli obblighi previsti per tutti i licenziati CSAI, di consultare e/o preavvertire la CSAI in caso di azioni e/o attività da svolgere sul piano sportivo nazionale e internazionale.

b1) Documentazione richiesta:

- copia conforme della documentazione societaria ed una relazione che ne comprovi il curriculum;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale), da cui risulti che l'attività dell'azienda è la fabbricazione di equipaggiamenti di sicurezza, come sopra definiti;
- parere della S/Commissione Circuiti e Sicurezza della CSAI. Il Comitato Esecutivo della CSAI, sentito il parere della S/Commissione Circuiti e Sicurezza, invierà un proprio incaricato, le cui spese di trasferta saranno a carico del richiedente la licenza, per visionare i locali, le attrezzature ed i prodotti e per attestarne la validità.

b2) Tassa: ved. art. 5.

3.4. Direttore Sportivo e Direttore Tecnico di Scuderia

La licenza è rilasciata a chi ricopre tali qualifiche presso una Scuderia titolare di licenza CSAI.

a) Documentazione richiesta:

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Scuderia di appartenenza, che attesti tali qualifiche;
- patente di guida.

b) Tassa: ved. art. 5.

3.5. Dirigente

La licenza è rilasciata ai componenti degli organismi centrali, periferici, giurisdizionali e tecnico-consulenti della CSAI.

- a) Documentazione richiesta:
 - patente di guida
- b) Tassa: ved. art. 5.

3.6. Istruttore

Sono previste due licenze di Istruttore. Una è rilasciata agli istruttori della Scuola Federale di Pilotaggio e una agli Istruttori Regionali che hanno partecipato e superato corsi specifici di abilitazione organizzati dalla CSAI.

- a) Documentazione richiesta:
 - patente di guida
 - proposta della Scuola di Pilotaggio Federale CSAI (soltanto per la licenza di Istruttore Scuola Federale di Pilotaggio);
 - attestato di superamento del corso di abilitazione (soltanto per la licenza di Istruttore regionale).
- b) Tassa: ved. art. 5.

3.7. Noleggiatore

È rilasciata alle persone fisiche e alle società che sono proprietarie o hanno la disponibilità di almeno 3 vetture da competizione da adibire, nell'anno cui si riferisce la licenza, a noleggio.

- a) Documentazione richiesta:
 - patente di guida (se persona fisica);
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (soltanto per le imprese commerciali);
 - dichiarazione di proprietà o di disponibilità di almeno 3 vetture da competizione da adibire, nell'anno cui si riferisce la licenza, a noleggio
- b) Tassa: ved. art. 5.

3.8 Organizzatore

La licenza è rilasciata agli enti, alle società e alle associazioni sportive già titolari di licenza di organizzatore o a quelli che non ne sono ancora titolari, ma hanno affiancato in gara un organizzatore già licenziato. L'affiancamento non è richiesto agli Automobile Club.

- a) Le licenze di Organizzatore, suddivise nelle tre categorie "A" (gare titolate FIA), "B" (gare titolate CSAI ed internazionali non titolate) e "C" (tutte le altre gare), danno titolo ad organizzare gare nei settori nei quali sono stati effettuati gli affiancamenti:
 - a1) gli organizzatori che hanno effettuato gli affiancamenti nei Rallies (compresi i Rallies Tout Terrain e i Rallies per Auto Storiche) e nelle gare di Velocità in Circuito (comprese quelle su minimpianto) e in Salita possono organizzare gare in tutti i settori di attività;
 - a2) gli organizzatori che hanno effettuato gli affiancamenti negli Slalom, nelle gare di Velocità su Terra, nelle gare Fuoristrada e nelle gare di Accelerazione, possono organizzare gare in tutti i settori di attività esclusi quelli indicati nella precedente lettera a1);
 - a3) gli organizzatori che hanno effettuato gli affiancamenti nelle gare di regolarità (storica, moderna, fuoristrada) possono organizzare gare in tutti i settori di attività, esclusi quelli indicati nelle precedenti lettere a1) e a2).
- b) Documentazione richiesta:
 - b1) Organizzatore con personalità giuridica (enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato, società per azioni, a responsabilità limitata, e in accomandita per azioni, in accomandita semplice e in nome collettivo):
 - copia dello statuto e dell'atto costitutivo registrato presso la Cancelleria del Tribunale (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
 - certificato della Camera di Commercio (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
 - copia del decreto del Capo dello Stato (soltanto per gli enti riconosciuti con questa forma);
 - copia della delibera del competente organo dell'ente che autorizza l'ente stesso a iscrivere a calendario sportivo e organizzare una gara (soltanto per gli enti);

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l'iscrizione di gare nel Calendario sportivo;
 - o dichiarazione di accertata capacità organizzativa rilasciata dall'Organizzatore con cui è stato fatto l'affiancamento previsto dalla N.S.7 (soltanto per gli organizzatori che richiedono la licenza per la prima volta).
- b2) Organizzatore senza personalità giuridica (scuderie e associazioni sportive):
- copia dell'atto notarile di costituzione e dello statuto;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l'iscrizione di gare nel Calendario sportivo;
 - dichiarazione di accertata capacità organizzativa rilasciata dall'Organizzatore, titolare di licenza, con cui è stato fatto l'affiancamento previsto dalla N.S.7 (soltanto per gli organizzatori che richiedono la licenza per la prima volta).
- b3) Nello Statuto deve essere indicato che la Scuderia Società o Ente ha lo scopo di organizzare manifestazioni sportive motoristiche nazionali e/o internazionali.
- c) Tasse: ved. art. 5.

3.9. Preparatore

La licenza è rilasciata a chi può documentare di assistere e/o di preparare nell'anno cui si riferisce la licenza o di avere assistito e/o preparato nell'anno precedente almeno 3 vetture da competizione.

- a) Documentazione richiesta:
- patente di guida (se persona fisica);
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (soltanto per le imprese commerciali); dichiarazione che la persona o l'impresa assiste e/o prepara, nell'anno cui si riferisce la licenza, oppure ha assistito e/o preparato, nell'anno precedente, almeno 3 vetture da competizione.
- b) Tassa: ved. art. 5.

3.10. Scuderia

La licenza è rilasciata alle associazioni sportive senza personalità giuridica che hanno tra i loro associati, nell'anno cui la licenza si riferisce, almeno 10 conduttori titolari di licenza di conduttore. È rilasciata anche alle associazioni sportive, alle società e agli enti con personalità giuridica.

- a) Documentazione richiesta:
- a1) Se la licenza è richiesta da un soggetto con personalità giuridica:
- copia dello statuto e dell'atto costitutivo registrato presso la Cancelleria del Tribunale (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
 - certificato della Camera di Commercio (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
 - copia del decreto del Capo dello Stato (soltanto per gli enti riconosciuti con questa forma);
 - copia della delibera del competente organo dell'ente che autorizza l'ente stesso a essere titolare di una licenza di Scuderia (soltanto per gli enti);
- a2) Se la licenza è richiesta da un soggetto senza personalità giuridica (scuderie o associazioni sportive):
- copia dell'atto notarile di costituzione e dello statuto;
 - registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio di Registro (facoltativo, in sostituzione della costituzione e dello statuto in atto notarile);
 - dichiarazione di almeno 10 conduttori, titolari di licenza di conduttore, che attestino di essere soci della scuderia o dell'associazione sportiva che richiede la licenza.
- b) Tasse: ved. art. 5.

3.11. Ufficiale di Gara

La licenza è rilasciata alle persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione della CSAI secondo le disposizioni della NS n. 4.

Le licenze di Ufficiale di gara devono essere rinnovate, di norma, entro il 31 marzo di ciascun anno, e comunque prima che l'Ufficiale di Gara interessato eserciti le proprie funzioni.

- a) Documentazione richiesta:
- patente di guida;
 - certificato di idoneità fisica generale (in sostituzione della patente);
 - abilitazione attestata con una autocertificazione o con l'esibizione della licenza di ufficiale di gara (in caso di rinnovo) o con una dichiarazione del Gruppo Giudici di Gara.
- b) Tasse: ved. art. 5.

4. TESSERE CLUB

Le tessere Club CSAI sono rilasciate direttamente dagli Automobile Club. Esse hanno validità per una sola manifestazione e consentono la partecipazione, alle stesse condizioni, alle manifestazioni alle quali possono partecipare i titolari delle licenze di regolarità, ad eccezione delle gare di regolarità classica, di regolarità Sport e di regolarità Challenge.

- a) Documentazione richiesta: quella richiesta per le licenze di regolarità.
- b) Tasse: ved. art. 5.

5. TASSE DI LICENZA (in Euro)

Salvo quanto diversamente indicato, le tasse di licenza sono comprensive delle prestazioni delle Tessere ACI Motocity (conduttori minorenni e Ufficiali di Gara) e ACI Sistema (tutte le altre licenze).

Per le licenze in capo allo stesso soggetto è dovuta una sola associazione ACI. All'eventuale seconda licenza sarà applicato uno sconto di 49,00 Euro. Lo stesso sconto sarà applicato al richiedente che fosse già in possesso di una Associazione ACI in corso di validità.

La riscossione delle tasse di licenza sarà curata dagli Uffici che riceveranno le domande di licenza ai fini del successivo inoltro delle stesse alla CSAI.

LICENZE	TASSE
a) Internazionali di concorrente	
Concorrente Persona Giuridica (PG)	1.250,00
Duplicato concorrente PG (a)	130,00
Solo Concorrente Persona Fisica (a)	130,00
Pseudonimo (b)	80,00
b) Nazionali di concorrente	
Solo Concorrente Persona Fisica (a)	130,00
Pseudonimo (b)	80,00
c) Internazionali di conduttore	
Solo Conduttore A	550,00
Solo Conduttore B	325,00
Solo Conduttore C (a)	175,00 (conduttori minorenni 155,00)
Pseudonimo (b)	80,00
d) Nazionali di conduttore	
Solo Conduttore C Nazionale (a)	170,00 (conduttori minorenni 150,00)
Regolarità	60,00 (solo navigatori minorenni)
Pseudonimo (b)	80,00
e) Concorrenti/conduttori (licenza unica)	
Concorrente/conduttore A Internazionale	630,00
Concorrente/conduttore B Internazionale	405,00
Concorrente/conduttore C Internazionale (a)	255,00
Concorrente/conduttore C Nazionale (a)	250,00
Concorrente/conduttore D Nazionale (a)	135,00
Concorrente/conduttore Regolarità Naz. (a)	80,00
Promotion Nazionale (Autocross)	110,00
Pseudonimo (b)	80,00
f) Navigatori Rallies H Disabili	
	130,00
g) Speciali	
Associazione Ufficiali di gara	120,00
Autodromo A	2.100,00
Autodromo B	1.100,00
Autodromo C	300,00
Autodromo D	300,00

Costruttore A (c)	1.250,00
Costruttore B (d)	600,00
Costruttore C (e)	330,00
Costruttore D (f)	330,00
Direttore Sportivo/Tecnico di Scuderia	125,00
Dirigente Sportivo	65,000
Istruttore	115,00
Noleggiatore	600,00
Organizzatore A	600,00
Organizzatore B	490,00
Organizzatore C	325,00
Organizzazione (Certificato di) (g)	50,00
Preparatore	300,00
Scuderia	285,00
Tessera Club (g) (h)	12,00
Ufficiale di gara (i):	
- Direttori di gara	90,00/100,00 (l)
- CS e CT Nazionali	70,00/80,00 (l)
- gli altri Ufficiali di Gara	50,00/60,00 (l)

a) Compresa le licenze H disabili

b) Non è compresa l'associazione ACI

c) Tassa base alla quale vanno aggiunte le seguenti sovrattasse:

- licenza A/A	Formula 1	660,00
- licenza A/B	Formula 3000	525,00
- licenza A/C	Formula 3	440,00
- licenza A/D	Formule internazionali	440,00
- licenza A/E	Gruppi N, A, B, T, GT, NGT	440,00
- licenza A/F	Sport, Prototipi	330,00

I titolari della licenza "A" possono richiedere anche le omologazioni per le quali è richiesta la licenza "B" o "C".

d) Tassa base alla quale vanno aggiunte le seguenti sovrattasse:

- licenza B/A	Gruppi N, A, B, T, GT, NGT	220,00
- licenza B/B	Formule nazionali	110,00
- licenza B/C	Sport, prototipi	165,00

I titolari della licenza "B" possono richiedere anche le omologazioni per le quali è richiesta la licenza "C".

e) Roll-bar, catalizzatori, luci pioggia, ecc.

f) Abbigliamento di sicurezza, sistemi di estinzione, cinture di sicurezza, valvole anti-ritorno carburante, sedili, serbatoi di sicurezza, rivestimenti protettivi dei roll-bar, barriere di sicurezza per circuiti, appoggiatesta per F1, caschi ecc.

g) Valevole per una sola gara. Non è compresa l'Associazione ACI.

(h) Per ogni tessera, 10 Euro saranno incamerati dall'Automobile Club e 2 Euro trasmessi all'ACI/CSAI a cura dello stesso Automobile Club con un versamento unico da effettuare entro il 31 dicembre con le modalità indicate nella Norma Supplementare 2 (Premessa).

(i) Una sola tassa, la più alta

(l) La prima cifra si riferisce alla licenza abbinata alle prestazioni dell'associazione ACI Motocity. La seconda cifra si riferisce alla licenza abbinata alle prestazioni dell'associazione ACI Sistema.

CAPITOLO II

Assicurazioni

Assicurazioni Obbligatorie

Le licenze di conduttore e le licenze speciali rilasciate alle persone fisiche sono comprensive di una polizza infortuni stipulata con la Sportass. Con l'iscrizione a ogni singola gara, i conduttori sono inoltre assicurati, a cura dell'organizzatore, per la responsabilità civile verso terzi, per i danni tra conduttori e per i danni subiti durante lo svolgimento delle gare.

Quando prestano servizio, gli Ufficiali di gara godono di una seconda polizza infortuni integrativa e di una polizza (che si estende anche alle eventuali spese di giudizio civile e/o penale) per la responsabilità civile per danni provocati ai concorrenti e ai conduttori durante lo svolgimento delle gare e relative prove di qualificazione, entrambe con premi a carico dell'organizzatore. La polizza di responsabilità civile per danni provocati ai concorrenti e ai conduttori si estende anche agli organizzatori.

1. ASSICURAZIONE INFORTUNI SPORTASS

Tra la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e la Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi (SPORTASS), nel 1991 è stata stipulata una convenzione tuttora operante della quale si riporta qui di seguito il testo.

“Tra la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (C.S.A.I.) e la Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi (SPORTASS) si stipula e si conviene quanto segue:

- ai tesserati della C.S.A.I. atleti ed ausiliari sportivi, la SPORTASS le prestazioni assicurative apprese indicate, conseguenti ad infortuni personali occorsi in attività sportiva.

La copertura s'intende operante, a favore dei singoli assicurati dalla data in cui la C.S.A.I. - sotto la propria responsabilità annuale a mezzo degli appositi elenchi e cessa nel momento in cui ha termine la validità del tesseramento annuale medesimo.

Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di Regolamento in data posteriore al tesseramento ma anteriore alla presentazione degli elenchi alla SPORTASS, quest'ultima esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data dell'infortunio.

L'Assicurazione SPORTASS vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della C.S.A.I., posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengono ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla C.S.A.I. stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dalla organizzazione della C.S.A.I.

La C.S.A.I. si impegna a comunicare alla SPORTASS tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 189 del c.c. riservandosi in ogni caso la SPORTASS la facoltà di recedere dall'accordo.

Per gli atleti l'assicurazione riguarda i rischi delle attività sportive riconosciute e disciplinate nell'ambito del CONI che l'assicurato può svolgere con il possesso della tessera della C.S.A.I.; attività che debbono specificatamente essere indicate nell'elenco nominativo attestante il tesseramento.

Per gli ausiliari l'assicurazione è valida per i rischi inerenti all'espletamento del mandato sportivo loro conferito nel quadro dell'organizzazione ed alla qualifica specificata sugli elenchi nominativi di tesseramento trasmessi alla SPORTASS.

La SPORTASS all'inizio dell'annualità assicurativa emetterà nei confronti della C.S.A.I. una nota di addebito corrispondente all'entità del contributo assicurativo unitario previsto per ciascuna categoria, ragguagliato all'80% del numero medio dei tesserati accertati nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente Convenzione.

La C.S.A.I. liquiderà immediatamente alla SPORTASS l'addebito come sopra formulato e provvederà peraltro ad inoltrare, con frequenza quanto meno bimestrale, gli elenchi nominativi dei tesseramenti man mano avvenuti.

La SPORTASS, allorché superato, attraverso gli elenchi dei tesserati pervenuti, il sopraccitato acconto dei contributi inizialmente corrisposti procederà ad emettere ulteriori note di addebito che la C.S.A.I. provvederà a regolare, avendo cura di non dar luogo a pendenze a questo titolo oltre la competenza dell'esercizio al quale si riferiscono.

La mancata regolazione degli addebiti entro i trenta giorni successivi alla notifica da parte della SPORTASS, comporterà la sospensione della trattazione e liquidazione dei sinistri afferenti al settore, fatta comunque salva ogni altra azione che la Cassa intende intraprendere per tutelare i propri interessi.

Le prestazioni assicurative ed assistenziali della Cassa, che vengono fornite in armonia a quanto previsto dal vigente Regolamento assicurativo SPORTASS (che forma parte integrante della presente Convenzione) sono le seguenti:

- a) Categoria: Conducenti auto e Conducenti karting
- | | |
|----------------------|---|
| Morte | Euro 25.822,84 |
| Invaldit  permanente | Euro 25.822,84 (franchigia relativa 5%) |

- b) Categoria: Licenze Speciali
(Ufficiali di gara-Direttori Sportivi-Direttori-Preparatori)

L'assicurazione vale unicamente per il rischio derivante dall'espletamento del loro mandato direttamente connesso a mansioni sportive (es.: presenza a gare, manifestazioni e raduni sportivi, premiazioni di atleti, cerimonie ufficiali, controlli tecnici sportivi ed incarichi simili).

Resta quindi escluso dalla copertura assicurativa qualsiasi incidente od infortunio verificatosi in seguito allo svolgimento di compiti amministrativi.

Morte	Euro 25.822,84
Invaldit� permanente	Euro 25.822,84 (franchigia relativa 5%)

In mancanza di disdetta inviata da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, la presente Convenzione assicurativa   rinnovata per la durata di un anno e cos  successivamente.

Per ogni eventuale controversia riguardante l'esecuzione della presente Convenzione   competente esclusivamente il Foro di Roma".

2. ASSICURAZIONE RCT COMITATO ORGANIZZATORE

2.1. Gare e Competizioni Sportive

L'assicurazione stipulata a norma degli artt. 1 e 2 della legge 24.12.1969, n. 990 non comprende la responsabilit  per i danni causati in occasione della partecipazione a gare e competizioni sportive, anche se in circuito chiuso ed alle relative prove. Tale responsabilit  deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall'art. 3 della legge medesima. Detto articolo recita: "le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilit  civile ai sensi della predetta legge.

L'assicurazione deve coprire la responsabilit  civile dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati".

2.2. Obblighi degli organizzatori di gare e competizioni sportive

In tutte le competizioni gli Organizzatori devono consegnare ai Commissari Sportivi, in originale, la dichiarazione, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilit  civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell'assicurazione prescritta dall'art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati: la formula della gara o competizione alla quale l'assicurazione si riferisce, la durata della stessa e gli estremi di registrazione a giornale cassa del premio anticipato, versato dall'Organizzatore nonch  ogni altro elemento utile per consentire il controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo.

La dichiarazione dovr  essere visionata e siglata dal Commissario Sportivo delegato dalla CSAI o, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio dei Commissari Sportivi ed allegata all'incartamento di chiusura della competizione. L'assicurazione deve coprire la responsabilit  nella quale pu  incorrere l'Organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare e competizioni e alle relative prove.

La stipulazione della polizza RCT non solleva i concorrenti e i conducenti da altre maggiori responsabilit  in cui potessero eventualmente incorrere.

2.3. Condizioni di polizza e di tariffa

Le condizioni generali di polizza e le relative tariffe nei contratti assicurativi sono libere, secondo le direttive introdotte per i Paesi dell'Unione Europea.

Salvo diverse indicazioni nei regolamenti specifici dei diversi settori di attivit , il massimale minimo da assicurare   di Euro 2.582.284,49.

3. RESPONSABILIT  CIVILE VERSO TERZI: DANNI FRA CONDUTTORI

Si fa riserva di pubblicare successivamente le Condizioni di polizza.

4. INFORTUNI UFFICIALI DI GARA

Si fa riserva di pubblicare successivamente le Condizioni di polizza.

5. ASSICURAZIONE RESPONSABILIT  CIVILE PER DANNI PROVOCATI AI CONCORRENTI CONDUTTORI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI

Si fa riserva di pubblicare successivamente le Condizioni di polizza.